

65.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge n. 1568 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	1245
Interpellanza e Interrogazioni (Annunzio)	1251
Missioni vevoli nella seduta del 7 ottobre 1992	1251
Proposta di inchiesta parlamentare (Adesione di un deputato)	1251
Proposta di legge (Annunzio)	1251
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	1251
ERRATA CORRIGE	1251

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE
(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera dei deputati,

ritenuto che il provvedimento n. 1568 recante « delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale » presenti vizi di incostituzionalità in relazione agli articoli 3, 32, 39, 76, 24, 95, 117, 119, 103, 104 della Costituzione. Più precisamente:

in linea prioritaria si ritiene che questo disegno di legge contrasta con l'articolo 76 della Costituzione che prevede la possibilità di delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, in più punti, in realtà, i criteri di delega sono insufficienti; le norme di delegazione fanno rinvio ai decreti delegati stessi per la determinazione di principi e criteri direttivi, situazione questa non conforme alla disposizione istituzionale. Altre volte, nei criteri di delega stabiliti dal disegno di legge si ravvisa una eccessiva genericità. Si cita come caso emblematico la lettera *b*) dell'articolo 2 che contiene una norma delegata la quale pretende di dare attuazione all'articolo 39 della Costituzione senza ulteriori specificazioni.

Non si ravvisa in questa norma il carattere sostanziale e vincolante che debbono avere i principi e i criteri direttivi contenuti in un disegno di legge di delega.

L'articolo 1 del disegno di legge, lungi dal porre criteri e principi di carattere generale, si pone obiettivi di natura squisitamente gestionale ed entra perciò in aperto conflitto con l'articolo 117 della Costituzione che assegna alle regioni la materia, oltre a ledere gravemente il principio dell'eguaglianza costituzionale previsto dall'articolo 3 e il diritto alla salute di cui all'articolo 32. Rimangono, altresì, con lo stesso articolo 1, violati i principi generali della legge n. 142 del 1990 con l'esclusione dei comuni da ogni competenza in materia sanitaria.

L'articolo 2 dello stesso provvedimento, ponendosi l'obiettivo della privatizzazione del pubblico impiego, si colloca in netto contrasto con i principi contenuti nell'ordinamento costituzionale nei suoi articoli 3, 39, 95, 103, 104, 24 e confligge con la legge n. 400 del 1988.

Il rapporto di pubblico impiego non può essere, infatti, equiparato al lavoro privato, perché esso, per i suoi contenuti, deve sottostare ai criteri di diritto pubblico dettati specificamente dalla nostra Carta costituzionale, in primo luogo a quelli enunciati dall'articolo 97, primo comma: la riserva, cioè, di legge in materia di organizzazione dei pubblici impiegati dovrebbe necessariamente procedere attraverso la modifica globale da effettuare tramite una legge di riforma del pubblico impiego. In ogni caso, tenuto conto del disposto dall'articolo 97 della Costituzione e dei principi generali che indirizzano l'azione amministrativa, non è possibile privatizzare il rapporto di quei dipendenti che, direttamente o indirettamente, influiscono nell'azione amministrativa in senso stretto.

In questo senso, non solo la Corte costituzionale ha costantemente riaffermato la differenza sostanziale tra le due forme di impiego, ma lo stesso Consiglio di Stato, proprio in sede di parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul disegno di legge in discussione, afferma:

« La privatizzazione generale, astratta e globale del pubblico impiego (sia pure con l'eccettuazione di alcune categorie e di alcuni provvedimenti) non è obiettivamente possibile, giacché né con interventi puramente nominali né con la contrattualizzazione, si può alterare la sostanza dei rapporti giuridici, i quali traggono la loro qualificazione dalla natura pubblica degli interessi che vi sono implicati, dei connessi poteri dell'ente pubblico datore di lavoro e dalle stesse strutture in cui sono inseriti ».

L'articolo 2 entra in contrasto, inoltre con i seguenti articoli della Costituzione:

articolo 39 della Costituzione:

la previsione, contenuta nella lettera h), della possibilità per il Governo (cioè di una delle due controparti) di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, lede la libertà sindacale di cui la contrattazione costituisce parte rilevante ed essenziale. Inoltre, alla lettera b) si assegna al Governo la potestà di definire i criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione; si delega, cioè, al Governo la definizione della propria controparte. Ciò è lesivo della libertà sindacale ma anche delle prerogative del Parlamento, che aveva già avviato sia l'iter per la riforma dell'articolo 39 della Costituzione nella passata legislatura, sia l'iter della proposta di legge sulla rappresentanza sindacale, rappresentanza che non può essere regolata da criteri del tutto differenti tra settore pubblico e settore privato.

Articolo 3 della Costituzione:

la lettera l) deroga dall'articolo 2103 del codice civile, creando disparità tra dipendenti pubblici e privati nel passaggio a mansioni superiori pur volendo ricondurre ambedue i rapporti di lavoro al diritto civile, con ciò ledendo un « diritto soggettivo » del pubblico impiegato;

la lettera p) non prevede in caso di esuberi le norme e le misure valide per i dipendenti del settore privato, bensì ripristina le vecchie norme del testo unico del 1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato).

Articolo 103 della Costituzione:

la lettera c) dell'articolo 2 devolve al giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti; controversie che ineriscono sia ai « diritti soggettivi » che agli « interessi legittimi », questi ultimi riservati dall'articolo 3 della Costituzione agli organi di giustizia amministrativa.

Articoli 104 e 24 della Costituzione:

la lettera i) prevede l'obbligo per il Governo di definire una nuova disciplina legislativa per ripristinare i limiti della spesa annua globale qualora per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda tali limiti. Tale norma contrasta con l'articolo 104 della Costituzione, il quale garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere, e vanifica praticamente l'articolo 24 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Nel testo proposto dal Governo (emendato dal Senato) si parla praticamente di « nuova disciplina della materia ». L'intenzione del Governo, al di là della modifica formale del testo, evidenzia chiaramente la volontà di voler vanificare, nei fatti, la maggior parte dei ricorsi alla magistratura dei pubblici dipendenti.

Articolo 95 della Costituzione:

la lettera *h*) prevede l'integrazione del Dipartimento per la funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato, contraddicendo, con ciò, l'attribuzione fatta dell'articolo 95 della Costituzione dei poteri di coordinamento alla Presidenza del Consiglio, nonché della legge di riordino della stessa Presidenza prevista dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 del disegno di legge contrasta con gli articoli 36 e 38 della Costituzione. L'articolo in questione eleva l'età pensionabile, diminuisce il valore delle stesse erogazioni previdenziali, innalza il requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione, unifica al ribasso tutti i trattamenti pensionistici pubblici senza prevedere adeguate garanzie dei diritti acquisiti, violando, così, gli articoli 36 e 38 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 822 del 4 luglio 1988, sottolineava come siano « di ordine secondario le altre ragioni quali (...) la necessità di contenimento della spesa previdenziale: ragioni non idonee a giustificare la decurtazione della pensione in danno di quei lavoratori che hanno versato contributi a loro carico, per l'intero o in parte, nella legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico adeguato. Valgono per costoro il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (articolo 38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori in genere ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione ... ».

Ciò considerato

decide

di non passare alla discussione e alla votazione del disegno di legge n. 1568.

Brunetti, Lucio Magri, Galante, Cangemi.

La Camera dei deputati,

considerato che il disegno di legge atto Camera n. 1565 recante « delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, contiene gravi vizi di incostituzionalità, e in particolare;

1) l'insieme del provvedimento appare in contrasto con i principi dell'articolo 76 della Costituzione che prevede la delega al Governo della funzione legislativa soltanto con determinazione di principi e criteri direttivi, oltre che per tempo limitato e per oggetti definiti: tali criteri non appaiono rispettati in quanto il disegno di legge di delega rinvia ai decreti delegati la determinazione di principi e criteri direttivi o, addirittura, affida agli stessi provvedimenti delegati l'attuazione di importanti norme costituzionali, come l'articolo 39, senza alcuna specificazione di criteri o di direttive;

2) l'articolo 2, alla lettera *c*) prevede, con alcune esclusioni, l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti alla giurisdizione del giudice ordinario, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione che prevede l'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso e afferma il principio della organizzazione dei pubblici uffici in modo che sia assicurata "l'imparzialità dell'amministrazione", principi che comportano la peculiarità della posizione dei pubblici dipendenti e del loro rapporto nei confronti della pubblica amministrazione;

3) l'articolo 1 del provvedimento appare in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione essendo le previsioni dell'articolo 1 sperequative rispetto ai principi di eguaglianza dei cittadini e alla tutela della salute considerata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

4) l'articolo 2, alla lettera *a*) prevede che i rapporti di lavoro e di impiego dei

dipendenti pubblici siano "ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi". Ciò appare in contrasto con gli articoli 95, 97 e 98 della Costituzione;

decide

di non passare alla discussione del disegno di legge n. 1568.

Valensise, Parigi, Parlato, Agostinacchio, Conti, Mussolini, Poli Bortone, Sospiri, Colucci, Nania, Tassi, Tatarella.

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni vevoli
nella seduta del 7 ottobre 1992.**

Caccia, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Foschi, Malvestio, Matulli, Pisicchio, Savio, Silvestri, Spini.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Caccia, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Foschi, Malvestio, Matulli, Pisicchio, Savio, Silvestri.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 6 ottobre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SANTONASTASO ed altri: « Modifica all'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio » (1678).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato ad una
proposta di inchiesta parlamentare.**

La proposta di legge PARLATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mancata applicazione della riserva del 2 per cento dell'importo relativo alla costruzione di edifici pubblici da destinare ad opere d'arte » (1048) *(annunciata nella seduta del*

24 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Marengo.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 marzo 1992, n. 216 di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente: « Riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica militare ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 dicembre 1992.

**Annunzio
di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato A ai resoconti della seduta del 6 ottobre 1992, pagina 1231, prima colonna, riga ventiquattresima,

deve leggersi: « preside della provincia » e non: « presidente della provincia », come stampato.

Nell'allegato A ai resoconti della medesima seduta, pagina 1239, seconda colonna, prima riga, deve leggersi: « XI » e non: « IX », come stampato.

Nella stessa pagina, seconda colonna, terzo capoverso, la proposta di legge Bonomo ed altri n. 1477 deve intendersi assegnata alla XI Commissione (Lavoro) in sede referente con il parere della I, della V, della VII e della XIII (e non XII, come stampato) Commissione.